



Comune di Villar Focchiardo

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Conte Carroccio n. 30 (TO) – Tel 011 9645025 Fax 011 9646283
P.IVA 01375740014 – Email: info@comune.villarfocchiardo.to.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

OGGETTO:

Imposta Unica Comunale (IUC) ANNO 2019. Componente IMU: Approvazione aliquote e detrazioni. Componente TASI: Individuazione e quantificazione dei costi dei servizi indivisibili - Approvazione aliquote, detrazioni - Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento.

L'anno duemiladiciannove addì uno del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CHIABERTO Emilio Stefano - Presidente	Sì
2. DI GAETANO Eugenio - Vice Sindaco	Sì
3. MILETTO Paolo - Assessore	Sì
4. CHIABERTO Paolo - Consigliere	Sì
5. CARNINO Milena - Consigliere	Sì
6. REYNERI Leonardo Maria - Consigliere	Sì
7. BRUNO Gaia - Consigliere	Sì
8. RUBELLA Mauro - Consigliere	Sì
9. BARITELLO Pierattilio - Consigliere	Sì
10. CARPENTIERI Alessandro - Consigliere	Giust.
11. BUFFA Paolo - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assume la Presidenza **CHIABERTO Emilio Stefano**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Alberto CANE**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2019.

COMPONENTE IMU: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

COMPONENTE TASI: INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI – APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI – DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.

IL SINDACO

PREMESSO che:

con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali e TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art 52 del citato decreto legislativo n.446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO i Decreti del Ministero dell'Interno del 7/12/2018 e del 25/01/2019, in base ai quali il termine per la deliberazione del Bilancio annuale di previsione degli Enti Locali, di cui all'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2019 è differito inizialmente al 28/02/2019 e successivamente al 31 marzo 2019, con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs. 118/2011 così come coordinato con il D. Lgs. 126/2014;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 19/08/2014 con la quale è stato designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 2/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

TENUTO CONTO della suddivisione per argomenti dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013:

- commi 639 e 640 – Istituzione Imposta Unica Comunale
- commi da 641 a 668 TARI (Tassa sui Rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (Tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina generale componente TARI e TASI)
- commi da 707 a 721 IMU (Imposta municipale propria);

ATTESO che la legge 28/12/2015, n.208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo sono:

Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni **(art.1,comma 10)**

E' riconosciuta un riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Esenzione IMU terreni agricoli **(art.1,comma 13)** – questo Ente era già esente in quanto montano;

Disposizioni inerenti l'abitazione principale **(art.1,comma 15)**

Assimilazione ad abitazione principale e conseguentemente esenzione ai fini IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

Si confermano le altre ipotesi di assimilazione all'abitazione principale ossia :

- abitazioni dei pensionati residenti all'estero,
- abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci;
- alloggi sociali;
- ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione;
- immobile dei militari;
- abitazioni degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari;

IMU-TASI imbullonati **(art.1,commi 21-22-23-24)**

Detassazione dei cosiddetti macchinari "imbullonati" funzionali allo specifico processo produttivo attualmente incorporati nella rendita catastale dei fabbricati commerciali ed industriali iscritti delle categorie speciali D ed E;

Agevolazione IMU per immobili in affitto a canone concordato **(art.1,comma 53)**

Con riferimento agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 09 dicembre 1998 n.431 prevede che, ai fini dell' IMU, l'imposta sia ridotta al 75% quindi introducendo una sorta di sconto pari al 25% dell'imposta dovuta. La medesima riduzione ai sensi del **comma 54** della legge di stabilità,è concessa ai fini della TASI;

Esenzione dell'abitazione principale dalla TASI **(art.1,comma 14 lettere a),b) e d))**

Esclusione ai fini della TASI della tassazione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La stessa è prevista anche per le pertinenze nella misura di una unità per ogni immobile di categoria C/2, C/6, C/7.

PREMESSO CHE:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura del 7,6 per mille (0,76 %) stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta al 4 per mille (0,40%) per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possono variarla in aumento e diminuzione fino a 0,2 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707 della Legge n. 147/2013 e dall' art. 9 bis del D.L del 28/03/2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale e alle sue pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 in quanto questo Comune classificato tra i comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall' ISTAT;
- l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,6 per mille (0,76 %);
- l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228/2012, ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D mentre è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale;
- l'art. 1, comma 380, lettera b), della Legge n. 228/2012, prevede che i comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU che viene trattenuta dall' Agenzia delle Entrate – Struttura di Gestione degli F24;
- la quota di alimentazione del FSC posta a carico di questo Comune è di € 97.616,61;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

DATO ATTO che, con decorrenza dall'esercizio 2019 cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'art. 1, commi 26 e seguenti della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e ss.mm.ii., ai sensi dei quali per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI e dell'Imposta di soggiorno, e pertanto dall'anno 2019 è possibile procedere con modifiche in aumento dei tributi locali;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2019, le seguenti aliquote, detrazioni e le assimilazioni dell'imposta unica municipale (IUC) - Componente IMU:

<i>Tipologia immobile</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Detrazioni</i>
Abitazione principale delle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, 1 unità per categorie C2, C6 e C7	4,00 per mille	€ 200,00
Altri Immobili Per le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figlio, figlio-genitore), la base imponibile è ridotta del 50%. La disposizione prevede una serie di condizioni: <ol style="list-style-type: none"> 1. oggetto di comodato deve essere un'abitazione non di lusso (A/ 1, A/8, A/9), adibita ad abitazione principale dal comodatario; 2. l'abitazione concessa in comodato deve essere l'unica posseduta in Italia dal comodante; 3. il comodante può possedere oltre all'abitazione concessa in comodato un'altra abitazione nel comune di Villar Focchiardo adibita a propria abitazione principale; 4. il contratto deve essere registrato. 	8,00 per mille	-
Aree Edificabili	7,60 per mille	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,00 per mille	-
Immobili Merce (" fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ")	0,00 per mille	-

RITENUTO di confermare che per l'anno 2019 il versamento dell'IMU avvenga in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:

- Rata 1: 17/06/2019;
- Rata 2: 16/12/2019;

VISTE le disposizioni dei commi 669 – 703 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali disciplinano il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO l'art. 1 comma 28 della Legge di stabilità 2016 che conferma per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono

mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013,n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015,

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l'1 per mille e, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale i costi dei Servizi Indivisibili, di cui all'allegato elenco, al fine di garantire la loro corretta gestione e il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e la detrazione relative al Tributo per i Servizi Indivisibili per il 2019, nella misura seguente:

<i>Tipologia immobile</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Detrazione</i>
Abitazione principale e relative pertinenze	0,00 per mille	-
<p>Altri Immobili</p> <p>Per le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figlio, figlio-genitore), la base imponibile è ridotta del 50%. La disposizione prevede una serie di condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. oggetto di comodato deve essere un'abitazione non di lusso (A/ 1, A/8, A/9), adibita ad abitazione principale dal comodatario; 2. l'abitazione concessa in comodato deve essere l'unica posseduta in Italia dal comodante; 3. il comodante può possedere oltre all'abitazione concessa in comodato un'altra abitazione nel comune di Villar Focchiardo adibita a propria abitazione principale; 4. il contratto deve essere registrato. 	0,80 per mille	-
Altri fabbricati situati nelle borgate montane, di cui all'allegato elenco, che in seguito alla loro particolare ubicazione risultano carenti di servizi comunali	0,00 per mille	-
Aree Edificabili	0,00 per mille	-
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,80 per mille	-
Immobili Merce (" fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ")	0,00 per mille	-

TENUTO conto che le aliquote e la detrazione anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art.1 della Legge 27/12/2013, n.147;

RITENUTO di confermare che per l'anno 2019 il versamento della TASI avvenga in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:

- Rata 1: 17/06/2019;
- Rata 2: 16/12/2019;

VISTO il D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

RICHIAMATO l'art.13 del D.L. 06/12/2011,n.201,convertito dalla Legge 22/12/2011,n.214 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la Legge 28/12/2015,n.208 (Legge di stabilità 2016);

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013,n.33;

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

1. di approvare per l'anno 2019 le seguenti aliquote, detrazioni e le assimilazioni dell'imposta unica municipale (IUC) - Componente IMU:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Detrazioni</i>
Abitazione principale delle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, 1 unità per categorie C2, C6 e C7	4,00 per mille	€ 200,00
Altri Immobili Per le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figlio, figlio-genitore), la base imponibile è ridotta del 50%. La disposizione prevede una serie di condizioni: 1. oggetto di comodato deve essere un'abitazione non di lusso (A/ 1, A/8, A/9), adibita ad abitazione principale dal comodatario; 2. l'abitazione concessa in comodato deve essere l'unica posseduta in Italia dal comodante; 3. il comodante può possedere oltre all'abitazione concessa in comodato un'altra abitazione nel comune di Villar Focchiardo adibita a propria abitazione principale; 4. il contratto deve essere registrato.	8,00 per mille	-
Aree Edificabili	7,60 per mille	-
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,00 per mille	-
Immobili Merce (" fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ")	0,00 per mille	-

2. di approvare, per l'anno 2019, le scadenze relative al versamento dell'imposta unica municipale (IUC) - Componente IMU come indicate nella seguente tabella:

<i>Rata di versamento</i>	<i>Scadenza</i>
Acconto	17 giugno 2019
Saldo	16 dicembre 2019

3. di approvare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni da applicare dell'imposta unica municipale (IUC) - Componente TASI, come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Detrazioni</i>
Abitazione principale e relative pertinenze	0,00 per mille	-
<p>Altri Immobili</p> <p>Per le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figlio, figlio-genitore), la base imponibile è ridotta del 50%. La disposizione prevede una serie di condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. oggetto di comodato deve essere un'abitazione non di lusso (A/ 1, A/8, A/9), adibita ad abitazione principale dal comodatario; 2. l'abitazione concessa in comodato deve essere l'unica posseduta in Italia dal comodante; 3. il comodante può possedere oltre all'abitazione concessa in comodato un'altra abitazione nel comune di Villar Focchiardo adibita a propria abitazione principale; 4. il contratto deve essere registrato. 	0,80 per mille	-
Altri fabbricati situati nelle borgate montane, di cui all'allegato elenco, che in seguito alla loro particolare ubicazione risultano carenti di servizi comunali	0,00 per mille	-
Aree edificabili	0,00 per mille	-
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,80 per mille	-
Immobili Merce (" fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ")	0,00 per mille	-

4. di approvare, per l'anno 2019, le scadenze relative al versamento dell'imposta unica municipale (IUC) - Componente TASI come indicate nella seguente tabella:

<i>Rata di versamento</i>	<i>Scadenza</i>
Acconto	17 giugno 2019
Saldo	16 dicembre 2019

5. di dare atto che le aliquote e la detrazione anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art.1 della Legge 27/12/2013,n.147 in base ai quali le somme delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
6. di trasmettere entro il 14 ottobre la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma esclusivamente in via telematica mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Sentita l'illustrazione del contenuto della proposta svolta dal Sindaco;

Sentito l'intervento del Consigliere Comunale Sig. Pierattilio Baritello, che propone che nel prossimo bilancio di previsione si prevedano incentivi tributari per contrastare il deprezzamento del valore degli immobili, fenomeno sempre più evidente in questi anni di crisi;

Sentito il Sindaco che sottolinea il fatto che il Comune abbia posto in essere negli ultimi anni alcune misure in tal senso, quale ad esempio la forte riduzione degli oneri di urbanizzazione da versare nel caso di ristrutturazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 6 del 20/01/2000 e sue modifiche;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Presenti: n. 9	Votanti: n. 9
Astenuti: n. =	Voti contrari: n. =
Voti favorevoli: n. 9	

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta.

Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del D.Lgs. del 14.03.2013, n.33 nella sezione "Amministrazione Trasparente" e in adempimento dell'art. 23 del

suddetto decreto, nella sotto sezione “Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico” del sito web dell’Ente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che dà il seguente esito:

Presenti: n. 9

Astenuti: n. =

Voti favorevoli: n. 9

Votanti: n. 9

Voti contrari: n. =

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO

Firmato digitalmente
CHIABERTO Emilio Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott. Alberto CANE



COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Conte Carroccio, 30

telefono 0119645025 int.4 - fax 0119646283

sito internet: www.comune.villarfocchiardo.to.it

e-mail: tributi@comune.villarfocchiardo.to.it

Partita I.V.A. 01375740014

Allegato 1

CALCOLO TASI 2019

SERVIZI INDIVISIBILI	Stanziamento di bilancio	%	Costo servizio	
1 Illuminazione pubblica:				
1/a Costo Energia Consorzio CEV	€ 42.155,00	100%	€ 42.155,00	
1/b Costo Manutenzione ENEL Sole+Renda	€ 20.420,00	100%	€ 20.420,00	
			€ 62.575,00	€ 62.575,00
2 Cura del verde pubblico:				
2/a Acquisto materiale ed attrezzature cap.3650/2/1	€ 200,00	100%	€ 200,00	
2/b Controlli attrezzature cap.3660/2/2	€ 1.720,00	100%	€ 1.720,00	
2/c Servizio manutenzione cimitero cap. 4210/2/1	€ 9.800,00	50%	€ 4.900,00	
2/d Servizio di manutenzione aree verdi cap.3660/2/1	€ 13.000,00	100%	€ 13.000,00	
Costo personale dip. in % (n.2 operai+2 dip.D4 e C4)	€ 146.730,00	26%	€ 38.149,80	
2/f Costo carburante in %	€ 5.000,00	20%	€ 1.000,00	
2/g Manutenzione mezzi e assicurazioni in %	€ 7.050,00	10%	€ 705,00	
2/h Bolli	€ 150,00	10%	€ 15,00	
			€ 59.689,80	€ 59.689,80
3 Gestione rete strade:				
3/a Acquisto materiali vari e segnaletica 2770/12/1	€ 320,00	100%	€ 320,00	
3/b Costo sgombero neve 2780/2/1	€ 6.050,00	100%	€ 6.050,00	
3/c Costo carburante	€ 5.000,00	30%	€ 1.500,00	
Costo personale dip. in % (n.2 operai+2 dip.D4 e C4)	€ 146.730,00	37%	€ 54.290,10	
3/e Manutenz.automezzi e assicurazione in %	€ 7.050,00	30%	€ 2.115,00	
3/f Vestiario (n.1 operaio)	€ 200,00	100%	€ 200,00	
3/g Bolli	€ 150,00	30%	€ 45,00	
			€ 64.520,10	€ 64.520,10
4 Servizio di protezione civile:				
4/a Contributo Ass. AIB 3350/2/1	€ 2.550,00	100%	€ 2.550,00	
4/b Allertamento 3300/12/1	€ 1.830,00	100%	€ 1.830,00	
			€ 4.380,00	€ 4.380,00
5 Urbanistica e gestione del territorio:				
5/a Costo copie e agg.cartografici e serv. Informatici	€ 2.168,00	100%	€ 2.168,00	
5/b Utenze energia,gas e telefoniche	€ 16.720,00	20%	€ 3.344,00	
5/c Pulizia locali	€ 13.180,00	25%	€ 3.295,00	
5/d Costo personale (3 dipendenti D4+C4+C2)	€ 113.212,00	30%	€ 33.963,60	
			€ 42.770,60	€ 42.770,60
6 Servizio prevenzione randagismo:				

6/a	Costo servizio 3660/12/1	€ 800,00	100%	€ 800,00	
6/b	Costo personale (n.1vigile+1 operaio)	€ 64.367,00	2%	€ 1.287,34	
6/c	Costo carburante	€ 5.000,00	10%	€ 500,00	
6/d	Manutenzione automezzi e assicurazioni in %	€ 7.050,00	2%	€ 141,00	
6/e	Bolli	€ 150,00	2%	€ 3,00	
				€ 2.731,34	€ 2.731,34

7 Anagrafe:

7/a	Costo personale in % (n.1 dipendente)	€ 31.059,00	50%	€ 15.529,50	
7/b	Utenze energia,gas e telefoniche	€ 16.720,00	15%	€ 2.508,00	
7/c	Pulizia locali	€ 13.180,00	16%	€ 2.108,80	
7/d	Cancelleria,stampati etc.	€ 1.000,00	50%	€ 500,00	
				€ 20.646,30	€ 20.646,30

8 Servizio di Polizia Locale:

8/a	Costo personale in % (1 vigile)	€ 35.400,00	93%	€ 32.922,00	
8/b	Mantenzione automezzi e assicurazioni in %	€ 7.050,00	5%	€ 352,50	
8/c	Costo carburante in %	€ 5.000,00	30%	€ 1.500,00	
8/d	Cancellaria, stampati,spese postali etc.	€ 1.000,00	65%	€ 650,00	
8/e	Bolli	€ 150,00	5%	€ 7,50	
8/f	Vestiaro e utilizzo mezzi	€ 260,00	100%	€ 260,00	
8/g	Pulizia locali	€ 13.180,00	6%	€ 790,80	
8/h	Utenze energia, gas e telefoniche	€ 16.720,00	15%	€ 2.508,00	
8/i	Autovelox	€ 0,00	100%	€ 0,00	
8/l	Abbonamento ACI-PRA	€ 450,00	100%	€ 450,00	
8/m	Versamento violazioni Città Metropolitana	€ 0,00	100%	€ 0,00	
8/n	Entrate per somme ricevute per servizi resi a terzi e infrazioni codice della strada	-€ 700,00	100%	-€ 700,00	
				€ 38.740,80	€ 38.740,80

€ 296.053,94

COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO

Città Metropolitana di Torino
Via Conte Carroccio, 30
telefono 0119645025 - fax 0119646283
sito internet: www.comune.villarfocchiaro.to.it
e-mail: tributi@comune.villarfocchiaro.to.it
Partita I.V.A. 01375740014



Allegato2

Elenco Borgate Montane	
Borgata	Feisana
Borgata	La Grangia
Borgata	Mongirardo Inferiore
Borgata	Mongirardo Superiore
Borgata	Montebenedetto
Borgata	Le Tampe
Borgata	Il Trucco
Borgata	La Verdura
Località	Alpe Fumavecchia
Località	Casotto Fumavecchia
Località	La Cittadella
Borgata	Pian del Rocco
Località	San Pio
Strada	Montana di Feisana
Strada	Montana di Montebenedetto
Borgata	Mongirardo di Mezzo
Borgata	Burdioni
Località	Il Cugno
Borgata	La Dussa
Borgata	La Route
Borgata	Lintera
Borgata	Mollar Trone
Borgata	Motteri
Località	Alpe Piansignore
Borgata	Rabasta
Località	Pian del Conte
Borgata	I Carra
Località	Le Trabbie
Località	La Balarda
Località	Casai
Borgata	Le Grangie
Località	Ghiavineri
Località	Mole' di Giulio
Località	Il Moie
Località	Pra di Vel
Borgata	Savatu
Località	Fogassa
Località	La Grangetta
Località	Pra Corto

Località	Spaventa
Località	Le Benne
Località	Casa Arnaldo
Località	Casotto Rousei
Località	Moià Cartot
Località	Alpe dei Sindrei
Località	Alpe le Sagne
Località	Bigliano
Località	Miletti
Località	Costa Rossa
Località	Reiserotto
Località	Regione Pissaglio